ALLEGATO 2

all'Avviso pubblico per la concessione di spazi comunali a uso sede associativa approvato con determinazione n.

PROCEDURA

PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI A USO SEDE ASSOCIATIVA PRESSO LA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RANICA	PROVINCIA DI BERGAMO
	NE DI UTILIZZO DI UN SPAZIO DI PROPRIETÀ ATIVA PRESSO LA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI".
Raccolta n	
L'anno, il giorno del mese di _	, alle ore, in Ranica, nella residenza municipale.
]	PREMESSO CHE
	ella Giunta comunale, dichiarata immediatamente eseguibile nuovi <i>Criteri per la concessione in uso di immobili comunali</i> ;
	_ del Responsabile del Settore V è stato approvato l'Avviso omunali a uso sede associativa in conformità dei sopraccitati
	VISTO
- l'Avviso pubblico prot. n del e	i relativi allegati; in esecuzione dei sopraccitati atti,
	TRA
	inato "Comune"), c.f, rappresentato da di Responsabile del Settore V, il/la quale agisce in nome e che rappresenta,
	E
rappresentato/a da, nato/a a il agisce in nome e per conto dell'ente che ra	Concessionario"), c.f, con sede in, Via,, nella sua qualità di Legale Rappresentante, il/la quale appresenta; [oppure, nel caso di raggruppamento spontaneo nti (d'ora in poi denominati "Concessionari"):
	n sede in, Via, rappresentato/a da, nato/a egale Rappresentante, il/la quale agisce in nome e per conto
	n sede in, Via, rappresentato/a da, nato/a egale Rappresentante, il/la quale agisce in nome e per conto

(denominazione), c.f, con sede in, Via, rappresentato/a da, nato/a a il, nella sua qualità di Legale Rappresentante, il/la quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta;				
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE				
Art. 1 - Oggetto del contratto e allegati				
Il Comune concede al Concessionario, che accetta, lo spazio sito in Ranica, Via/Piazza, al piano dell'immobile denominato, spazio identificato con il codice nelle Schede dei Spazi allegate al predetto <i>Avviso pubblico</i> come "Allegato 3".				
(in caso di assegnazione congiunta)				
[Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il medesimo spazio viene concesso anche al/ai seguente/i altri enti: 1; 2; Il Concessionario si impegna a comunicare, d'intesa con gli altri Concessionari sopra indicati, l'ente che svolgerà le funzioni di "Referente Unico" relativamente agli oneri previsti all'art. 8 dei sopraccitati <i>Criteri</i> .]				
Il Concessionario dichiara di accettare integralmente e senza alcuna eccezione tutte le disposizioni e prescrizioni contenute negli atti e documenti appena menzionati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ai sensi del comma 14 bis, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.				
In particolare, il Concessionario dichiara di conoscere e accettare tutto quanto prescritto nei sopraccitati <i>Criteri</i> , che qui si intendono integralmente trascritti.				
Il Concessionario dichiara di aver preso visione preventiva dello spazio assegnato e di rinunciare espressamente alle facoltà previste dall'art. 1578 del codice civile riguardante i vizi della cosa.				
Il Concessionario dichiara altresì di impegnarsi a eseguire tutto quanto offerto in sede di presentazione della domanda di assegnazione, come meglio specificato negli articoli seguenti.				
Art. 2 - Durata del contratto				
Il presente contratto ha validità di anni con decorrenza dal, come risulta dal verbale di consegna allegato agli atti del presente contratto. È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.				
Il Concessionario, alla scadenza del contratto, potrà continuare a occupare lo spazio assegnato, se richiesto dal Comune, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di assegnazione e comunque per un periodo non eccedente sei mesi (proroga tecnica).				
Il contratto potrà essere revocato nei casi e con le modalità previste all'art. 20 "Revoca e rinuncia" dei sopraccitati <i>Criteri</i> .				

Art. 3 - Compartecipazione alle spese per le utenze

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune l'importo annuo di Euro ___ a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze di luce e gas. . Le modalità di pagamento di dette spese sarà disciplinato all'interno del singolo contratto di concessione del locale e sarà il seguente:

- acconto: da pagare entro e non oltre il 30/11 relativamente alle spese dell'anno in corso;
- il saldo delle spese relative all'anno precedente da pagare entro e non oltre il 31/05;

In caso di accertato mancato pagamento della quota dovuta, previo invio di almeno due solleciti nell'arco dei sessanta giorni successivi alla scadenza indicata nel contratto, il Settore V attiverà la procedura di recupero coattivo.

(in caso di assegnazione congiunta)

presentato copia delle relative quietanze.

[A norma di quanto previsto dall'art. 8 dei sopraccitati *Criteri*, tale importo dovrà essere versato, alla scadenza stabilita, in un'unica soluzione dal "Referente Unico"; sarà cura dei Concessionari stabilire la ripartizione dell'importo sulla base di criteri da essi stessi individuati.]

Nel caso in cui si verificassero significativi aumenti del costo del gas e dell'energia elettrica, tale quota potrà essere rideterminata con atto dell'Organo competente.

Per l'anno, primo anno di durata contrattuale, l'importo di tale quota è stabilito in Euro mentre per l'anno, ultimo anno di durata contrattuale, l'importo sarà di Euro Nel caso di proroga tecnica ai sensi del precedente art. 2, l'importo della quota verrà calcolato in proporzione a giorni di effettiva durata di tale proroga.				
Tale quota dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento presso la Tesoreria comunale,, Agenzia di Ranica Via, IBAN Per il primo anno di concessione, la quota dovrà essere versata entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.				
In caso di accertato mancato pagamento della quota di compartecipazione, previo invio di almeno due solleciti nell'arco dei sessanta giorni successivi alla scadenza indicata in convenzione, il Settore Finanze attiverà la procedura di recupero coattivo.				
Art. 4 - Assicurazioni				
A norma di quanto indicato agli artt. 10 e 17 dei <i>Criteri</i> , si dà atto che il Concessionario: - ha presentato copia della/e seguente/i polizza/e assicurativa/e di Responsabilità Civile verso terzi • n stipulata in data con la Compagnia;				
• n stipulata in data con la Compagnia e ha				

Il Concessionario si obbliga a trasmettere ogni anno copia delle relative quietanze, oltre a copia di eventuali polizze aggiuntive o sostitutive stipulate successivamente.

L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 - Oneri a carico del Concessionario

Oltre agli oneri indicati nei *Criteri* e che qui si intendono integralmente trascritti, il Concessionario [nel caso di raggruppamento spontaneo: ciascuno dei Concessionari costituenti il raggruppamento] si obbliga a realizzare quanto proposto nella domanda di assegnazione, con i tempi e le modalità concordate con l'Amministrazione comunale, e precisamente:

	, · F	
1.		. ;
2.		
		. ,
• • •		•

Le sopra indicate prestazioni a favore del Comune e della collettività saranno realizzate a titolo gratuito, senza spese a carico del Comune, esclusivamente con risorse proprie o di cui il Concessionario dispone.

Inoltre, come precisato nell'art. 12 dei *Criteri*, la realizzazione di tali prestazioni non comporterà l'attribuzione al Concessionario di alcun riconoscimento economico, né sotto forma di rimborso diretto né di scomputo sulla quota dovuta a titolo di compartecipazione alle spese, ad eccezione della messa a disposizione gratuita di strutture e attrezzature di proprietà comunale.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Concessionario [nel caso di raggruppamento spontaneo: ciascuno dei Concessionari costituenti il raggruppamento] dovrà presentare al Comune una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, che illustri la puntuale realizzazione delle sopra indicate prestazioni. Qualora si verificasse la mancata attuazione, parziale o totale, delle prestazioni pattuite, il Comune darà formale contestazione al Concessionario, fissando un tempo congruo per

sanare l'inadempienza. Nel caso in cui tale inadempienza non venisse sanata, la concessione potrà essere revocata con provvedimento del Responsabile del Settore V.

Nella relazione di cui al punto precedente dovranno essere indicati anche quei dati (quali il numero degli iscritti, la frequenza di utilizzo del spazio, l'attività che vi è stata svolta) che consentano di verificare se continuino a sussistere i requisiti in base ai quali è stata disposta l'assegnazione del spazio.

Art. 6 - Manutenzione ordinaria e pulizia

Il Concessionario si obbliga a provvedere, nel rispetto delle vigenti norme in materia, alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dello spazio assegnato, che è a suo completo ed esclusivo carico, nonché delle parti comuni, d'intesa con i Concessionari degli altri spazi nel medesimo immobile. Al riguardo, il Concessionario è tenuto a provvedere ai necessari interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 dei *Criteri*, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 7 - Penali

Il Concessionario, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei sopraccitati *Criteri*, oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale danno verificatosi in relazione all'inadempienza commessa, sarà soggetto alle penali riportate nell' art. 19 dei *Criteri*, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Il Concessionario, con la firma del presente contratto, dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo la normativa vigente quale Responsabile esterno al trattamento dei dati.

La nomina è formalizzata con decreto del Sindaco, nel quale sono esplicitate tutte le disposizioni per il trattamento dei dati, così come disciplinate dall'art. 28 del succitato GDPR.

Il Concessionario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Art. 9 - Patto di integrità e Codice di comportamento

L'assegnatario accetta e sottoscrive il vigente "Patto di integrità in materia di contratti pubblici", disponibile sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente - Atti generali".

L'assegnatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dalla relativa deliberazione della Giunta comunale con la quale è stato approvato il "Codice di comportamento" dei dipendenti del Comune di Ranica. A tal fine l'assegnatario è consapevole e accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del codice sopraccitato, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di garantirne l'accessibilità sul proprio sito web alla pagina "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Atti generali". L'assegnatario si impegna a trasmettere copia del sopraccitato "Codice" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 10 - Disposizioni a protezione dei minori

L'assegnatario, in qualità di "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2014, n. 39, in vigore dal 6.4.2014, che impiega al lavoro persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, si impegna ad adempiere all'obbligo di richiedere il

certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25-bis, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del sopraccitato D.P.R. 313/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 10.000,00 a Euro 15.000,00.

Art. 11 - Norme finali

Le comunicazioni tra le Parti po	ossono avvenire a mezzo di email e/o pec	: .
----------------------------------	--	------------

Il Concessionario, agli effetti contrattuali, dovrà eleggere il domicilio fisico presso il Comune di Ranica e il domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ______.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno devolute alla competenza del Foro di Bergamo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai sopraccitati *Criteri*, si richiamano le norme legislative e le disposizioni regolamentari in materia, vigenti e di futura emanazione.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Per il Comune di Ranica:	
Per il Concessionario/i Concessionari:	